#### Bozza 21 settembre 2016

## Proposta di modifica dei regolamenti di servizio finalizzata alla disciplina degli allacciamenti di acquedotto.

Il presente documento si propone di sostituire e semplificare con un unico testo tutti gli articoli presenti nei vari regolamenti che trattano il tema degli allacciamenti di acquedotto e loro manutenzione, sono esclusi gli allacciamenti per erogazioni provvisorie (?) e gli aspetti contrattuali.?

#### **DEFINZIONI**

Si riportano di seguito le definizioni specifiche coerenti con la determinazione AEEGSI 655/2015/R/idr integrate con opprtune precisazioni. Tali definizioni ove difformi vanno a sostituire o integrare quelle presenti nei vari regolamenti del servizio integrato.

- Allacciamento idrico. E' la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi
  dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più
  utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione pubblica (anche
  collocata in proprietà privata con servitù di passaggio) e termina al punto di consegna
  dell'acquedotto.
- Misuratore (contrattuale). E' il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati in riferimento al contratto di somministrazione con il Gestore del SII.
- **Misuratore divisionale**. E' il dispositivo <u>eventualmente</u> posto all'interno della proprietà a valle del misuratore contrattuale utilizzato per la ripartizione dei consumi nel caso di utenze condominiali.
- **Punto di consegna dell'acquedotto.** E' il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore (contrattuale) dei volumi.
- **Utente finale.** E' la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
- **Utenza condominiale.** E' l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

## Allacciamento alla rete d'acquedotto

### 1. Disposizioni generali

- Nel caso di <u>nuovi</u> edifici in condominio dovrà essere installato un <u>misuratore (contrattuale)</u>
  per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita (salvo nei casi in cui ciò non sia
  tecnicamente possibile, come nel caso della necessità di autoclave).
- Nel caso di edifici in condominio <u>esistenti</u> non esiste l'obbligo di installazione di <u>un</u> <u>misuratore (contrattuale)</u> per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita, tuttavia andrà perseguito tale obiettivo (es. nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione).

L'acqua viene fornita all'Utente a valle del <u>misuratore (contrattuale)</u> che costituisce il punto di consegna.

#### a) Allacciamenti nuove utenze singole

Ogni nuova singola utenza abitativa o altra utenza con fornitura di acque destinata ad altri usi deve essere dotata di misuratore.

#### b) Allacciamenti nuove utenze condominiali

Per condomini di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di stabili esistenti oggetto di permesso di costruire e implicanti la modifica degli impianti idraulici interni, devono essere predisposti gli alloggiamenti per l'installazione di un misuratore a valenza contrattuale per ogni unità immobiliare catastalmente censita.

#### c) Allacciamenti esistenti utenze singole

Per le utenze singole esistenti e dotate di misuratore contrattuale dovrà essere progressivamente perseguito quanto disposto al successivo punto 2 circa la collocazione del misuratore in corrispondenza del confine tra proprietà privata e proprietà pubblica.

#### d) Allacciamenti esistenti utenze condominiali

Per i condomini esistenti, in attesa degli adeguamenti agli standard di cui al punto b), è ammessa la presenza di un'unica utenza cioè di un unico misuratore condominiale con valenza contrattuale nei seguenti casi:

- ove è prevista un'amministrazione di condominio; in tale caso la fornitura è effettuata all'amministratore di condominio;
- ove non è espressamente prevista la costituzione di un'amministrazione condominiale, le unità immobiliari possono essere servite da una sola utenza, purché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

In entrambi i casi la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'Utente, tramite l'istallazione di misuratori divisionali singoli per unità abitativa. (si sancisce così l'obbligo dei misuratori divisionali privati? In molte realtà territoriali diverse da BO e MO i divisionali non sono presenti e i condomini suddividono le spese sulla base di criteri diversi)

#### e) Allacciamenti Uso antincendio

Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Gestore e non possono essere destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema d'installazione dei sistemi antincendio per le valutazioni del Gestore. Il Gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti\a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.

## 2. Realizzazione nuovi allacciamenti o rifacimento allacciamenti esistenti: ubicazione dell'alloggiamento misuratori

Il manufatto di alloggiamento del misuratore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'Utente, su indicazioni del Gestore (regolamento del Gestore), di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico ed accessibile all'Utente e al personale del Gestore.

Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Gestore potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà privata dietro idonea servitù gratuita relativa alla parte di impianto pubblica collocata in proprietà privata, ma comunque il più possibile in prossimità del confine di proprietà.

## 3. Manutenzione dell'allacciamento: criteri generali

Il Gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio assumendosi gli oneri delle manutenzioni, con obbligo di preavviso all'Utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.

In occasione di manutenzione o interventi, qualora una parte dell'allacciamento insista su suolo privato, sono a carico del Gestore, oltre agli interventi sulla parte idraulica fino al misuratore, i soli ripristini degli scavi, sono esclusi i rispristini di quanto posato dall'Utente al di sopra del suolo (pavimentazioni, aiuole, ecc...).

Le modifiche e lo spostamento dell'allacciamento possono essere richiesti dall'Utente, per propria necessità; in tal caso le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta ed a carico dell'Utente.

L'Utente è considerato come comodatario responsabile del misuratore e delle altre eventuali apparecchiature e condotte pubbliche poste nella sua proprietà e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, ed ogni evenienza simile.

L'Utente è custode del misuratore (contrattuale) di proprietà del Gestore. E' pertanto compito dell'Utente provvedere alla migliore protezione del misuratore (contrattuale) subito dopo la posa. Il Gestore prescrive idonei sistemi di protezione contro il gelo.

L'Utente è pertanto responsabile della rottura per gelo del misuratore (contrattuale) nei soli casi in cui non abbia provveduto ad adottare gli idonei accorgimenti suggeriti dal Gestore.

Quando, su richiesta dell'Utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il Gestore provvede, a spese dell'Utente, alla rimozione del misuratore. A richiesta dell'Utente, e con oneri a

carico del richiedente, il Gestore potrà altresì rimuovere i manufatti di sua competenza ubicati nella proprietà privata.

# 4. Manutenzione dell'allacciamento a monte del misuratore posto all'interno del confine di proprietà

Nei casi <u>esistenti</u> in cui il misuratore (contrattuale), e pertanto il punto di consegna, sia posto all'interno della proprietà privata, si distinguono i seguenti casi:

- a) Allacciamento con misuratore contrattuale singolo (vedi Figura 1)
- b) Allacciamento con misuratori contrattuali multipli (vedi Figura 2)
- c) Allacciamento condominiale

### a) Allacciamento con misuratore contrattuale singolo

Il misuratore (contrattuale) è posto in proprietà privata all'aperto o all'interno di un edificio. Lungo il tratto di lunghezza variabile tra il misuratore (contrattuale) ed il confine di proprietà è presente la condotta di allacciamento che parte dalla condotta principale in strada pubblica (vedi Figura 1).

Può essere presente un dispositivo di distacco della fornitura di norma posto in proprietà pubblica.

In caso di rottura della condotta di allacciamento nella parte posta in proprietà privata, alla **prima rottura**, segnalata dall'Utente o rilevata dal Gestore, il Gestore stesso provvede ad una prima riparazione ed effettua una valutazione sullo stato dell'allacciamento e in particolare, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- rischio di peggioramento qualitativo (inquinamento o cessione di sostanze);
- rischio di ulteriori rotture in relazione alle caratteristiche dei materiali o della situazione di posa;
- mancata garanzia per la continuità del servizio;
- pericolo per la pubblica incolumità (cedimento pavimentazione, ecc.);
- difformità dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- particolari esigenze del Gestore;

il Gestore predispone lo spostamento del misuratore al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico.

A tal fine il Gestore comunica all'Utente e, se del caso, concorda con esso la posizione del nuovo alloggiamento garantendo 60 giorni di tempo all'Utente per l'esecuzione degli eventuali lavori di propria competenza in proprietà privata prima di procedere con l'attivazione del nuovo allacciamento e la chiusura del vecchio.

La condotta preesistente può essere ceduta gratuitamente al privato che, sotto la propria responsabilità, può utilizzarla per allacciarsi al nuovo punto di consegna dell'acqua.

Diversamente la condotta in proprietà privata viene abbandonata o rimossa e la sostituzione della stessa fino al nuovo misuratore è a carico dell'Utente.

Tutti i ripristini o gli interventi in area privata, compreso un eventuale nuovo alloggiamento del misuratore al confine di proprietà sono a carico del privato mentre la realizzazione del nuovo

allacciamento (scavo e posa, compreso pozzetto in area pubblica) e spostamento del misuratore contrattuale sono a carico del Gestore.

Qualora il Gestore non rilevi una delle condizioni sopra riportate per lo spostamento del misuratore al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico dopo la prima rottura, il Gestore provvederà all'intervento di spostamento del misuratore in occasione delle **seconda rottura**, con le modalità di sopra riportate.

### b) Allacciamento con misuratori contrattuali multipli

I misuratori (contrattuali) sono posti in proprietà privata all'aperto o all'interno di uno o più edifici. Lungo il tratto di lunghezza variabile tra i misuratori ed il confine di proprietà è presente la condotta di allacciamento, più o meno ramificata che parte dalla condotta principale in strada pubblica (vedi Figura 2).

Può essere presente un dispositivo di distacco della fornitura di norma posto in proprietà pubblica.

In caso di **prima rottura** della condotta di allacciamento nella parte posta in proprietà privata il Gestore provvede ad una prima riparazione ed effettua una valutazione sulla necessità di spostamento dell'allacciamento verificando la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- rischio di peggioramento qualitativo (inquinamento o cessione di sostanze);
- rischio di ulteriori rotture in relazione alle caratteristiche dei materiali o della situazione di posa;
- mancata garanzia per la continuità del servizio;
- pericolo per la pubblica incolumità (cedimento pavimentazione, ecc.);
- difformità dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- particolari esigenze del Gestore;

In tali casi il Gestore predispone lo spostamento dei misuratori di norma al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico, con una delle seguenti modalità:

- 1. Opere idrauliche ed eventuale alloggiamento in proprietà pubblica a carico del Gestore, scavi e ripristini a carico del privato;
- 2. Estensione rete di distribuzione in area privata con istituzione di servitù di passaggio (eventuale provvedimento di esproprio?) a carico del SII e realizzazione dei nuovi allacci a carico dell'Utente;
- 3. In caso di non percorribilità di una delle due ipotesi precedenti, il Gestore provvede alla installazione di un misuratore contrattuale al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico richiedendo agli utenti di costituire una delle condizioni di cui al punto 1 d) al fine di potere stipulare il contratto di servizio (???)

Qualora il Gestore non rilevi una delle condizioni sopra riportate per lo spostamento dei misuratori al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico dopo la prima rottura, il Gestore provvederà ad attuare quanto sopra in occasione delle **seconda rottura**.

#### c) Allacciamento condominiale

Il misuratore (contrattuale) è posto in proprietà privata all'aperto o all'interno di un edificio. Lungo il tratto di lunghezza variabile tra il misuratore (contrattuale) ed il confine di proprietà è presente la condotta di allacciamento che parte dalla condotta principale in strada pubblica (vedi Figura 1).

Può essere presente un dispositivo di distacco della fornitura di norma posto in proprietà pubblica.

In caso di rottura della condotta di allacciamento nella parte posta in proprietà privata, alla **prima rottura**, segnalata dall'Utente o rilevata dal Gestore, il Gestore stesso provvede ad una prima riparazione ed effettua una valutazione sullo stato dell'allacciamento e in particolare, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- rischio di peggioramento qualitativo (inquinamento o cessione di sostanze);
- rischio di ulteriori rotture in relazione alle caratteristiche dei materiali o della situazione di posa;
- mancata garanzia per la continuità del servizio;
- pericolo per la pubblica incolumità (cedimento pavimentazione, ecc.);
- difformità dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- particolari esigenze del Gestore;

il Gestore predispone lo spostamento del misuratore al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico.

A tal fine il Gestore comunica all'Utente e, se del caso, concorda con esso la posizione del nuovo alloggiamento garantendo 60 giorni di tempo all'Utente per l'esecuzione degli eventuali lavori di propria competenza in proprietà privata prima di procedere con l'attivazione del nuovo allacciamento e la chiusura del vecchio.

La condotta preesistente può essere ceduta gratuitamente al privato che, sotto la propria responsabilità, può utilizzarla per allacciarsi al nuovo punto di consegna dell'acqua.

Diversamente la condotta in proprietà privata viene abbandonata o rimossa e la sostituzione della stessa fino al nuovo misuratore è a carico dell'Utente.

Tutti i ripristini o gli interventi in area privata, compreso un eventuale nuovo alloggiamento del misuratore al confine di proprietà sono a carico del privato mentre la realizzazione del nuovo allacciamento (scavo e posa, compreso pozzetto in area pubblica) e spostamento del misuratore contrattuale sono a carico del Gestore.

Qualora il Gestore non rilevi una delle condizioni sopra riportate per lo spostamento del misuratore al confine di proprietà ovvero su suolo pubblico dopo la prima rottura, il Gestore provvederà all'intervento di spostamento del misuratore in occasione delle **seconda rottura**, con le modalità di sopra riportate.



